

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 866.

Recepimento «Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003».

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 : "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 : "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003: "Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52;

VISTO che nel predetto Accordo le Regioni ed il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali;

RITENUTO pertanto indispensabile che la Regione Lazio provvedesse a recepire tale Accordo;

SENTITA una Commissione alla quale hanno partecipato sette medici veterinari dipendenti di altrettante Aziende USL della Regione Lazio, delegati allo scopo anche dalle altre Aziende USL per la stesura del Recepimento da parte della Regione Lazio dell'Accordo sopra citato ;

RITENUTO, pertanto, necessario proporre in allegato il summenzionato Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003;

RITENUTO di riservarsi di provvedere, sulla base di una proposta dell'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, all'elaborazione di un progetto pilota per sperimentare e promuovere la conoscenza della pet-therapy come trattamento terapeutico di supporto ed integrazione delle tradizionali cure clinico-terapeutiche;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non necessita della procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

D E L I B E R A

1. Di recepire "l'Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003", che fa parte integrante della presente deliberazione.
2. Di autorizzare il Direttore Regionale alla Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale all'elaborazione di un progetto pilota per sperimentare e promuovere la conoscenza della pet-therapy come trattamento terapeutico di supporto ed integrazione delle tradizionali cure clinico-terapeutiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ACCORDO STATO REGIONI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA E PET THERAPY DEL 6 FEBBRAIO 2003.

Articolo 1) Finalità e definizioni

1. Con il presente recepimento la Regione Lazio si impegna, per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Nel presente atto si intende per:

- a) "**animale da compagnia**": gli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
- b) "**allevamento di cani e gatti**": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o produzione di 30 cuccioli per anno; per le razze e loro incroci incluse nella L.R. 33/03, si intende per allevamento il possesso o la detenzione di 5 cani potenziali riproduttori;
- c) "**commercio di animali da compagnia**": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura....;
- d) "**addestramento**": struttura ove si svolge qualsiasi attività di educazione cinofila; "**dog-sitting**" struttura di detenzione diurna temporanea per conto terzi. Nelle suddette strutture è vietato il ricovero notturno degli animali;
- e) "**pet therapy**": coinvolgimento di animali in programmi di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.).

Articolo 2) Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il vagabondaggio;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali che, se si tratta di box, devono rispettare le misure previste dal successivo art. 5 comma B e comma D del presente Recepimento.

2. E' vietato:

- a) l'iscrizione all'anagrafe canina a proprietari/ detentori minorenni;

- b) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
- c) tenere il cane legato a catena per un periodo superiore alle 8 ore nell'arco delle 24.

Articolo 3) Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisce alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell'animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della femmina gravida o allattante e della progenitura.
2. Il proprietario o detentore di cani deve iscrivere all'anagrafe canina entro 90 giorni dalla nascita.
3. E' vietata la cessione (a qualsiasi titolo) di cani non iscritti all'anagrafe canina e di età inferiore a 60 giorni.

Articolo 4) Sistema di identificazione dei cani

La Regione Lazio ha individuato, con deliberazione n.606 del 09/07/2004, il microchip come metodo identificativo delle nuove iscrizioni ed ha realizzato la banca dati regionale informatizzata.

Articolo 5) Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Per le attività di rivendita, centri di importazione, pensione, allevamento e toelettatura degli animali da compagnia, è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
2. Per le attività di addestramento e dog-sitting è necessario il nulla osta tecnico sanitario del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
3. Requisiti per:

A) PENSIONE PER CANI

- Strutturali
 - Per l'ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato ed all'impatto acustico.
 - La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per cane, con un'altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70, un terzo (1/3) della superficie deve essere coperto, chiuso su almeno tre lati, coibentato ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
 - Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,5 m.
 - Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva).
 - Un terzo (1/3) deve essere scoperto.
 - Per i box con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale .

- La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
- Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

□ Gestionali

- Il titolare dell'attività deve ottemperare a quanto previsto dall'articolo 20 comma 1 della legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile della conduzione.
- Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
- Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all'Albo responsabile della gestione sanitaria della pensione, il quale comunica al Servizio Veterinario dell'Azienda USL l'accettazione di tale incarico e redige annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza.

B) ALLEVAMENTO DI CANI

□ Strutturali

- Per l'ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico.
- La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per cane, con un'altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70, un terzo (1/3) di tale superficie deve essere coperto e coibentato, chiuso su almeno tre lati, ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e disinfestazione.
- Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di aggressioni reciproche fino ad un'altezza minima di 1,5 m.
- Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva).
- Un terzo (1/3) deve essere scoperto.
- Per box con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale.
- Per cagne con prole fino allo svezzamento, le dimensioni minime del box sono pari a 8 mq.
- La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
- Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.
- L'allevamento deve disporre di idonea area di sgambamento al fine di garantire ulteriormente il benessere degli animali.

□ Gestionali

- Il titolare dell'attività deve ottemperare a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile della conduzione.
- Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, competente per territorio.
- Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all'Albo che collabori nella gestione sanitaria dell'allevamento.
- Il titolare deve presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, competente per territorio, la certificazione di accettazione di tale incarico da parte del Medico Veterinario prescelto, il quale deve redigere annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza.
- Gli allevamenti autorizzati devono essere successivamente iscritti al Registro Regionale degli Allevamenti previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.846 del 03/09/04.

C) PENSIONE PER GATTI

□ Strutturali

- Per l'ubicazione delle Strutture vanno rispettate le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico.
- La superficie minima del box deve essere di 3 metri quadrati, con un'altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70 chiusa anche nella parte superiore e comunque tale da impedire la fuga degli animali e le aggressioni tra gatti in box contigui ed una superficie luminosa non inferiore al 10%.
- Un terzo della superficie del box ,destinato alla zona riposo e per appartarsi, deve essere coperto e chiuso su almeno tre lati, coibentato, accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfestazione,
- L'eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo).
- La superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste a diverse altezze ed ulteriori arredi per favorire la ginnastica funzionale ed il gioco dell'animale ospite e fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli.
- La cassetta per le deiezioni deve essere asportabile dall'esterno e, se all'aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle ciotole per il cibo e l'acqua.
- La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
- Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.

□ Gestionali

- Il titolare dell'attività deve ottemperare a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della Legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile della conduzione.
- Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, competente per territorio.
- Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all'Albo responsabile della gestione sanitaria della pensione.
- Il titolare deve presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, la certificazione di accettazione di tale incarico da parte del Medico Veterinario prescelto.
- Il Medico Veterinario incaricato deve redigere annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza.

D) ALLEVAMENTO DI GATTI

□ Strutturali

- Per l'ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico.
- La superficie minima del box deve essere di 3 mq, con un'altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70 chiusa anche nella parte superiore e comunque tale da impedire la fuga degli animali e le aggressioni tra gatti in box contigui ed una superficie luminosa non inferiore al 10%.
- Per box con più gatti si applicano multipli di 2,5 mq.
- Un terzo della superficie del box, destinato alla zona riposo e per appartarsi, deve essere coperto e chiuso su almeno tre lati, coibentato, accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfestazione.
- L'eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai raggi solari (obbligatorio nel periodo estivo).
- La superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste a diverse altezze ed ulteriori arredi per favorire la ginnastica funzionale ed il gioco dell'animale ospite e fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli.
- La cassetta per le deiezioni deve essere asportabile dall'esterno e, se all'aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle ciotole per il cibo e l'acqua.
- La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
- Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'alimentazione e l'abbeveraggio, quest'ultimo possibilmente automatico.
- L'allevamento deve essere dotato di un'area di svago e socializzazione.

□ Gestionali

- Il titolare dell'attività deve ottemperare a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della Legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile della conduzione.
- Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, competente per territorio.
- Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all'Albo che collabori nella gestione sanitaria dell'allevamento.
- Il titolare deve presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, competente per territorio, la certificazione di accettazione di tale incarico da parte del Medico Veterinario prescelto.
- Il Medico Veterinario incaricato deve redigere annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza.

E) CENTRI DI IMPORTAZIONE – RIVENDITA DI ANIMALI– FIERE E MERCATI

I Centri d'importazione, regolarmente registrati presso l'UVAC, e le rivendite di animali devono avere un'ideale area per la detenzione degli stessi.

La suddetta area deve avere i seguenti requisiti minimi:

□ Strutturali

- Pareti e pavimento facilmente lavabili e disinfettabili.
- Aerazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie ospitate.
- Deve essere garantita la continua disponibilità di acqua.
- I cani ed i gatti devono avere a disposizione una superficie minima di 1 mq fino a 10 kg. Di peso e di 1,5 mq oltre i 10 kg di peso e comunque idonea alle esigenze fisiologiche dell'animale, come previsto dall'allegato A dell'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 116.
- Tali misure si intendono estese anche alle manifestazioni (fiere e mercati) in cui vi è vendita ed esposizione di animali. Gli spazi devono essere riparati dalle intemperie e provvisti di acqua.
- La permanenza degli animali nell'esercizio non deve superare i 30 giorni.
- E' vietata l'esposizione di animali in vetrina esterna.
- La commercializzazione degli animali, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, prevede una certificazione sanitaria attestante il buono stato di salute, rilasciata da un Medico Veterinario non più tardi delle 48 ore antecedenti la vendita degli stessi.

□ Gestionali

- I titolari dei centri d'importazione e di rivendita devono ottemperare a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 34/97 e devono consegnare all'acquirente tutta la documentazione di scorta dell'animale.
- Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all'Albo responsabile della gestione sanitaria della rivendita o del centro d'importazione, che comunica al Servizio Veterinario dell'Azienda USL l'accettazione di tale incarico.
- Il Medico Veterinario deve redigere annualmente un piano sanitario del centro d'importazione o della rivendita, a disposizione degli Organi di vigilanza.

- I titolari dei centri autorizzati UVAC devono preventivamente comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio l'arrivo degli animali.

F) ADDESTRAMENTO DI ANIMALI – DOG-SITTING

- Per l'ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative vigenti relative alle distanze minime dall'abitato e all'impatto acustico.
- Le strutture devono avere una recinzione perimetrale con rete metallica dell'altezza minima di metri 1,80 e comunque tale da impedire la fuga degli animali.
- Le strutture devono essere altresì dotate di adeguato approvvigionamento idrico e di una zona ombreggiata in rapporto all'entità dell'attività svolta.
- Requisiti minimi per il rilascio nulla-osta tecnico-sanitario veterinario per l'attività di addestramento e dog-sitting:
 1. contenitore raccolta deiezioni solide;
 2. dichiarazione di disponibilità da parte di uno o più Medici Veterinari iscritti all'Albo per interventi urgenti sul campo di addestramento e dog-sitting;
 3. i titolari delle attività di addestramento e dog-sitting devono possedere un registro vidimato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, con l'elenco aggiornato con i dati anagrafici dei proprietari e segnaletici dell'animale, completi di iscrizione all'anagrafe canina e data inizio attività;
 4. programma di disinfestazione;
 5. il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una specifica esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà comprovato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, competente per territorio.

Articolo 6) Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi, è consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
2. I cani che partecipano alle suddette manifestazioni devono essere iscritti all'anagrafe canina.
3. In occasione di utilizzo di animali a scopo pubblicitario, di spettacolo, di sport, di esposizione e di analoghe manifestazioni gli stessi devono essere scortati da certificazione sanitaria; deve essere inoltre garantita la presenza di un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assicuri l'assistenza zoiiatrica.

Articolo 7) Programmi di informazione e di educazione

1. Sono promossi programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, attraverso la realizzazione e diffusione di:
 - a) opuscoli informativi;
 - b) progetti audiovisivi;
 - c) convegni, congressi e tavole rotonde;
 - d) altre forme di divulgazione.
2. La Regione Lazio, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, alle associazioni di volontariato, ai proprietari di animali e alle categorie professionali interessate.

Articolo 8) Manifestazioni popolari

Le gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari possono essere autorizzate a condizione che:

- a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli ed impedire lo scivolamento degli animali sul terreno asfaltato o cementato, o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;
- b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.
- c) venga garantita la presenza di un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assicuri il
- d) pronto intervento e l'assistenza zootiatrica.

Articolo 9) Tecniche di Attività Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.)

I programmi di zooantropologia assistenziale comprendono: A.A.A., T.A.A., coinvolgimento di animali per non udenti, non vedenti, disabili fisici e psichici.

- a) L'inizio di programmi di A.A.A. e T.A.A. deve essere preventivamente comunicato ai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per territorio ed accompagnato da una relazione tecnica di un Medico Veterinario.
La relazione, ai fini della tutela del benessere degli animali, deve prevedere che:
 - o la scelta degli animali sia orientata verso specie e soggetti che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi del progetto;
 - o gli animali coinvolti siano sani, identificati e sottoposti regolarmente a controlli veterinari come previsto dalle normative vigenti per assicurarne costantemente il buono stato di salute;
 - o i tempi di lavoro siano adeguati alle capacità degli animali;

- gli animali durante il lavoro siano accompagnati sempre da un istruttore/conduttore che abbia una documentata esperienza od abbia effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico.

b) Durante la realizzazione del progetto devono essere previste le seguenti condizioni:

- il coinvolgimento degli animali deve avvenire sempre in presenza dell'istruttore/conduttore;
- deve essere salvaguardato e mantenuto l'equilibrio psico-comportamentale dell'animale e la sua corretta relazione con l'uomo ed evitata l'esposizione a traumi fisici;
- gli animali che presentino sintomi e segni di malessere devono essere esclusi dal programma;
- durante i periodi di non attività agli animali deve essere garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro bisogni fisiologici e comportamentali;
- la supervisione sulla salute, sul comportamento degli animali e sull'attività dell'istruttore/conduttore deve essere affidata ad un Medico Veterinario ed un Comportamentalista;
- Le competenze professionali succitate possono essere assunte anche da un'unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.

Articolo 10) accoglienza degli animali

I Comuni devono individuare tratti di arenile da destinare all'accoglienza temporanea di animali da compagnia; tali spazi devono essere forniti di strutture per le quali il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, rilascia il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica (fornitura d'acqua, presenza di appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra).

Articolo 11) limiti di applicazione e tempi di adeguamento

Le strutture delle attività già esistenti devono adeguarsi entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 12) vigilanza

La vigilanza sul rispetto della presente disposizione è affidata ai Servizi Veterinari delle Aziende USL ed agli Organi di Polizia competente.

Articolo 13) sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dalle leggi regionali nn. 34/97, 33/03 e dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e successive modificazioni.